

ACCORDO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO
“GIORNATE DI SOSPENSIONE VOLONTARIA”

In data 21/10/2020 in Torino, tra le Parti,

Banca del Piemonte S.p.A. (di seguito, per brevità, la “Banca”)

e

le Organizzazioni Sindacali:

- FIRST/CISL
- UILCA
- FISAC/CGIL

(di seguito, per brevità, congiuntamente le “OOSS”)

Tenuto conto del contesto attuale caratterizzato da elementi di forte incertezza che possono determinare significativi cambiamenti dello scenario macro-economico e finanziario di riferimento, le Parti convengono di prorogare per l’anno 2021 l’accordo sottoscritto in data 26/03/2019 denominato “Accordo in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” e di seguito trascritto, in base al quale il personale di ogni ordine e grado può far richiesta di utilizzare giornate di sospensione volontaria per un periodo massimo di 8 giorni lavorativi, anche non consecutivi, per l’anno 2021 e per dipendente, il tutto alle medesime condizioni, modalità e trattamenti del ricordato accordo 26/03/2019.

“ACCORDO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

In Torino, il giorno 26 marzo 2019

TRA

Banca del Piemonte S.p.A.

(di seguito, per brevità, “la banca”)

E

le Organizzazioni Sindacali:

- *FIRST CISL*
- *FISAC CGIL*
- *UILCA*

(di seguito, per brevità, “le OO.SS”);

di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: “le Parti”

Premesso che:

- *Le parti si danno atto che al fine di mettere a disposizione dei colleghi ulteriori strumenti e modalità atte a promuovere un maggior equilibrio tra le necessità legate al lavoro e quelle riconducibili alla sfera personale e familiare dei dipendenti, confermano la volontà di continuare a valorizzare le iniziative di Welfare sociale in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e tenuto conto delle iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello*

tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le parti confermano, quale ulteriore strumento di conciliazione, la possibilità, da parte di tutti i colleghi, di richiedere la fruizione di giornate di sospensione volontaria dell'attività lavorativa senza retribuzione (di seguito "sospensione volontaria"), senza la necessità di motivarne l'utilizzo e, ad oggi, senza ricorso al Fondo di Solidarietà di Settore.

Ai fini di quanto sopra, il personale, di ogni ordine e grado, che ne farà richiesta nei termini annualmente stabiliti per la pianificazione annuale delle ferie, sarà ammesso, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive, all'utilizzo della "sospensione volontaria" per un periodo massimo di 5 giorni lavorativi per l'anno 2019, incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2020 a 8 giorni lavorativi, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare di riferimento. La richiesta non potrà essere avanzata in caso di arretrati di ferie relative agli anni antecedenti a quello di competenza.

Fermo quanto sopra, le giornate di "sospensione volontaria" – fruibili solo a giornata intera – dovranno essere programmate in occasione del piano ferie annuale ed autorizzate dal responsabile dell'unità organizzativa di assegnazione.

Per permettere la fruizione di dette giornate sin dall'inizio dell'anno, l'Azienda s'impegna a ricercare le soluzioni tecniche per favorire la più tempestiva pianificazione e autorizzazione nel corso dell'anno dei giorni di sospensione volontaria, ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

Qualora la richiesta venga avanzata dai colleghi nel corso dell'anno, in un momento successivo a quelli annualmente stabiliti dall'Azienda, le richieste "di sospensione volontaria" potranno essere accolte sempre nel rispetto delle predette esigenze tecniche, organizzative e produttive e del plafond individualmente stabilito, senza interventi sulle pianificazioni già approvate delle assenze degli altri colleghi della unità organizzativa.

Al fine di tutelare i colleghi dai possibili effetti correlati alla previdenza complementare e a quella obbligatoria, tali giornate di "sospensione volontaria" non dovranno in alcun caso essere utilizzate nel corso del mese che precede l'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

I giorni di "sospensione volontaria" sono aggiuntivi rispetto alle assenze per ferie ed "ex festività" che dovranno essere interamente fruiti entro l'anno di competenza (esclusivamente per le ferie sarà possibile riportare all'anno successivo un residuo massimo di 3 giorni come da normativa interna). Qualora ciò non avvenga, si procederà alla sostituzione d'ufficio delle causali di assenza al fine di esaurire prioritariamente i permessi "ex festività" e le ferie (salvo residuo massimo di 3 giorni) di competenza dell'anno.

A fronte dell'assenza a titolo di "sospensione volontaria", l'Azienda, provvederà a concedere un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione che sarebbe spettata nel caso di giornata lavorativa, nella misura pari

al 45% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera (Retribuzione Annuale Lorda/360), con versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo si darà luogo ad incontri di verifica sull'applicazione dello stesso.

Le parti si danno atto sin d'ora che i contenuti del presente accordo sono utili per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.”

Banca del Piemonte S.p.A.

Le OOSS

FIRST/CISL

UILCA

FISAC/CGIL